

PER UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN REGIME FORFETTARIO

**XXV CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA
2019 MESSINA 17, 18 E 19 OTTOBRE 2019**

***PRESENTATA DA: AVV. FEDERICA BONFIGLIO, VICE
PRESIDENTE DI AIGA NOVARA CON IL SOSTEGNO DEI
DELEGATI DELLE SEZIONI DI BERGAMO, NOVARA E VIBO
VALENTIA.***



PREMESSA.

1. L'EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE FORENSE RICHIEDE SEMPRE MAGGIORI COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI.

Il modo di intendere l'Avvocatura e le libere professioni in genere è cambiato.

Oggi alla luce di una normativa sempre più apocrifia e complessa è divenuto impossibile per l'avvocato svolgere il proprio mandato senza dover ricorrere all'assistenza o di qualche collega o di qualche altro tecnico, che con il proprio sapere sia in grado di rendere comprensibili i fatti di causa.

Se si vuole allargare il campo dell'analisi al terreno dell'economia, la tendenza verso l'organizzazione d'impresa su un modello di suddivisione degli incarichi fra personale altamente specializzato è quella preponderante.

Anche gli studi professionali, soprattutto nei settori differenti dal nostro, non sono avulsi da questa dinamica.

Alla luce della recuperata centralità nel dibattito forense sul tema delle specializzazioni, il pensare ad una forma di cooperazione fra professionisti, che abbia un regime agevolato soprattutto per i giovani, è la strada da seguire per interpretare al meglio le linee evolutive dell'organizzazione dello studio legale per nulla differenti da quelle delle imprese.

Basti pensare sul punto che la raccomandazione della Commissione UE 6 Maggio 2013/361/CE ha equiparato i liberi professionisti alle PMI, come "esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita."

Ulteriore fenomeno tutto tipico della nostra professione è l'esternalizzazione delle attività di cancelleria da parte degli uffici giudiziari.

Ciò è evidente in tutte le forme di processo telematico sin d'ora istituite, che se è pur vero che abbiano reso più immediato l'invio degli atti, hanno provocato un aumento dei tempi di deposito, non essendo invero tali modalità, come nel caso del processo amministrativo telematico, di facile fruizione, richiedendo specifiche competenze informatiche che non è sempre semplice avere da parte degli operatori del diritto.

Si sta assistendo inoltre ad un progressivo fenomeno di burocratizzazione della professione, con il porre a carico del professionista di sempre maggiori oneri, quale ad esempio l'adempimento delle prescrizioni della normativa privacy, antiriciclaggio e di fatturazione elettronica, che sottraggono molto tempo alla fase di studio e preparazione della causa che dovrebbe rappresentare il cuore dell'attività professionale di un Avvocato.

Per tutte queste ragioni, sicuramente complesse e non esaustive dell'analisi sull'evoluzione della professione forense appare di meridiana evidenza come il ricorso a forme aggregative che incentivino un'organizzazione dello studio in senso "orizzontale ed equiordinato" sia quello preferibile.

Gli esiti del XXXIV Congresso Nazionale Forense hanno stabilito inoltre di non voler accettare rapporti di lavoro dipendente fra avvocati, affermando che l'unica modalità di svolgimento dell'attività forense debba essere quella del libero professionista.

in quest'ottica l'associazione fra professionisti è quella che meglio contempera le esigenze di giustizia sociale e di tutela dell'avvocato quale lavoratore nei rapporti di collaborazione stabili con gli altri colleghi.

2. UNO STRUMENTO NORMATIVO ADEGUATO AD INCENTIVARE LE FORME ASSOCIATIVE

Gli artt. 1 e 1 bis della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 hanno operato una revisione in senso espansivo della disciplina sul regime agevolato “forfettario” individuando quale limite di fatturato massimo per l’agevolato il tetto dei 65.000,00 euro.

Nel quadro complessivo della riforma tuttavia il regime di favore risulta essere previsto solo a vantaggio del professionista persona fisica, disincentivando ogni possibile collaborazione strutturata fra professionisti.

Infatti permane nell’art. 1 comma 57 lett. D) della legge 23 dicembre n. 190 anche dopo la novella dell’art. 1 bis della legge 30 dicembre 2018 n. 135 il divieto di fruizione di tale regime per *“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;”*

Uno strumento di tutela adeguato per poter raggiungere tali scopi potrebbe essere rinvenuto nell’estensione della disciplina alle sole associazioni tra professionisti applicare il regime descritto dall’art. 5 comma 3 lett. C) del D.P.R 917/1986.

L’associazione in regime dei minimi che si propone può nascere con interventi legislativi ad hoc sull’attuale assetto del regime forfettario dovrebbe tenere conto di tre criteri:

- a) Individuare dei requisiti statutari minimi per poter impedire il ricorso a questa modalità “fiscale” in chiave elusiva (ex art. 36 bis TUIR)
- b) determinare il tetto massimo per l’applicazione del regime che derivi dalla somma dei diversi codici Ateco di cui all’allegato 4 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 o che sia proporzionale ad essi;
- c) concedere la possibilità di assumere un impiegato amministrativo senza incorrere nell’applicazione del regime ordinario.

VISTO QUANTO IN PREMESSA

Il XXV Congresso Ordinario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati riunitosi a Messina dei giorni 17, 18, 19 ottobre 2019, in attuazione della presente mozione e di quanto in premessa

IMPEGNA

La Giunta Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e/o ogni altro suo organo che dovesse risultare statutariamente competente ad adoperarsi presso ogni opportuna sede istituzionale e politica e ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di ottenere anche attraverso la predisposizione di apposite iniziative mirate affinché venga istituita per legge un'associazione professionale che possa fruire del regime fiscale forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità del 2015) e S.M.I., reso proporzionale al numero di soci dell'associazione, con previsione di obblighi statutarî anti evasione e con la facoltà per la stessa di poter assumere del personale dipendente.

Messina, 19 Ottobre 2019

Avv. Federica Bonfiglio, Vicepresidente AIGA Novara